



COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A

27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321

Fax: 0382.960336

P.Iva 00339070187

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2015

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco giochi per bambini come individuate all'art. 2, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità e il buono stato di conservazione del bene pubblico.

ARTICOLO 2 Individuazione ed ubicazione aree

1. Nel Comune di Filighera le aree adibite a parco giochi hanno la seguente ubicazione:
 - Via Alcide De Gasperi;
 - Via Carolina Grugni (Parco delle Farfalle).

ARTICOLO 3 Norme generali di comportamento

1. Gli utenti dei parchi giochi hanno l'obbligo di rispettare il verde, la segnaletica, l'arredo, i giochi, le infrastrutture e le attrezzature. Chiunque arrecherà danni a questi dovrà integralmente risarcirli oltre all'applicazione di una sanzione, come previsto al successivo art. 7.
2. Le attrezzature per il gioco possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza e osservanza della segnaletica apposta, solo da bambini di età non superiore a quella riportata sui cartelli di indicazioni, ove presenti, dal presente regolamento e comunque da persone di età non superiore ad anni dodici.
3. Il corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è garantito dalle persone che li hanno in custodia, le quali hanno l'obbligo di sorveglianza.
4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito.
5. E' vietato accedere al parco giochi utilizzando:
 - biciclette o altri velocipedi, monopattini e simili;
 - mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
6. E' vietato altresì:
 - disturbare la quiete pubblica producendo suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni, in modo particolare nella fascia oraria dalle 22,00 alle 6,00;
 - creare punti di bivacco;
 - gettare carta, resti di cibo o rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;



COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 29/A

27010 Filighera (PV)

tel: 0382.969321

Fax: 0382.960336

P.Iva 00339070187

- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - giocare con il pallone;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - eludere l'obbligo di portare il proprio cane senza i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge;
 - eludere l'obbligo di sorvegliare il proprio cane affinché non arrechi fastidio e provocchi danni agli altri fruitori del parco;
 - abbandonare le deiezioni del proprio cane che devono invece essere pulite con cura e tempestività;
 - danneggiare la segnaletica, le infrastrutture, i giochi, il verde e le attrezzature del parco;
 - utilizzare i giochi in modo difforme da quanto previsto dai cartelli di indicazioni, dal presente regolamento, e comunque da parte di soggetti di età superiore ad anni dodici;
 - cogliere fiori ed estirpare piante.
7. L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
 8. Le forze dell'ordine verificheranno il rispetto delle presenti norme regolamentari e procederanno alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge ordinando se necessario il ripristino dello stato dei luoghi.
 9. Chiunque rilevi comportamenti assimilabili a violazioni al presente regolamento e alla segnaletica è tenuto a segnalarli alle forze dell'ordine.

ARTICOLO 4 *Manutenzione parco giochi*

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature sono demandate all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 *Sanzioni*

1. Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ARTICOLO 6 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Ogni modifica al presente regolamento è di competenza del Consiglio Comunale.